Conto corrente con la Posta

Anno 87° — Numero 27

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Venerdì, 1° febbraio 1946

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA — TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1.500 - Semestrale L. 900 - Trimestrale L. 500 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 - Semestrale L. 500 - Trimestrale L. 300 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

AL «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2.400 - Semestrale L. 1.500 - Un fascicolo - Prezzi vari.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato – Roma.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA — presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

AVVISO DI CORTE

Sua Altezza Reale il Principe di Piemonte, Luogotenente Generale del Regno, ha ricevuto oggi, alle ore 11, in udienza solenne S. E. il signor Ján Pauliny - Toth, il quale ha presentato alla Altezza Sua Reale le lettere che lo accreditano presso questa Real Corte in qualità di Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario della Repubblica Cecoslovacca, nonchè di quelle che pongono fine alla missione del suo predecessore, S. E. il signor Vladimir Vanek.

Roma, lì 28 gennaio 1946

(237)

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 22 dicembre 1945, n. 856.

Concorso per titoli per l'ammissione, in soprannumero, di 200 volontari vice commissari aggiunti nella carriera dei funzionari di pubblica sicurezza.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Visto il testo unico delle leggi degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza 31 agosto 1907, n. 690, ed il relativo regolamento 20 agosto 1909, n. 666;

Visto il R. decreto 17 novembre 1932, n. 1595;

Vista la legge 26 gennaio 1942, n. 39;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Ministro per l'interno è autorizzato, in deroga a qualsiasi disposizione legislativa, ad effettuare un concorso per titoli per l'ammissione, in soprannumero, di 200 volontari vice commissari aggiunti nella carriera dei funzionari di pubblica sicurezza.

Detti 200 posti in soprannumero saranno riassorbiti con le vacanze che si verificheranno nel ruolo dei funzionari di pubblica sicurezza anche per effetto di eventuali aumenti nell'organico del ruolo medesimo.

Al concorso potranno partecipare:

1) coloro che alla data del 16 ottobre 1944 dimoravano nelle provincie non ancora liberate (Alessandria, Aosta, Asti, Belluno, Bergamo, Bologna, Bolzano, Brescia, Como, Cremona, Cuneo, Ferrara, Fiume, Forlì, Genova, Gorizia, Imperia, La Spezia, Mantova, Massa Carrara, Milano, Modena, Novara, Padova, Parma, Pavia, Piacenza, Pola, Ravenna, Reggio Emilia, Rovigo, Savona, Sondrio, Torino, Trento, Treviso, Trieste, Udine, Varese, Venezia, Vercelli, Verona, Vicenza, Zara);

2) i prigionieri di guerra;

3) gli internati o deportati civili e militari;

4) i combattenti della guerra di liberazione o delle formazioni di patrioti in forza a reparti dislocati fuori del territorio.

Art. 2.

Gli aspiranti al concorso debbono dimostrare di essere in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza, o in scienze politiche conseguito presso una delle università o uno degli istituti superiori o liberi del Regno.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 12, dovranno essere presentate alla prefettura della provincia nella quale gli aspiranti risiedono, debitamente documentate, non oltre il termine di giorni 45 dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Gli aspiranti che dimostrino di essere alle armi, nel termine predetto dovranno far pervenire alla prefettura suddetta la sola domanda, salvo a produrre successivamente, ma in ogni caso non oltre 10 giorni dopo la scadenza del termine stesso, i documenti prescritti dal successivo art. 4.

Non saranno ammessi al concorso i candidati le cui domande e documenti pervenissero oltre i termini suddetti.

Le domande, scritte e firmate dagli aspiranti, dovranno contenere la precisa indicazione del loro domicilio, la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza, nonchè la elencazione dei documenti allegati.

Non sono ammesse a concorrere le donne ai sensi degli articoli 1 e 5 del R. decreto 5 settembre 1938, n. 1514.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere uniti i seguenti documenti:

1) certificato rilasciato dal comune di residenza dal quale risulti che l'aspirante alla data del 16 settembre 1944 trovavasi nella situazione prevista dal precedente art. 1, comma 3°, n. 1; oppure un documento rilasciato dalle competenti autorità dal quale risulti che egli in tale data trovavasi in uno dei casi previsti dal precedente art. 1, comma 3°, nn. 2, 3 e 4;

2) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 16 dal quale risulti che l'aspirante ha compiuto, alla data del presente decreto, l'età di venti anni e non superata quella di 35 anni, salvo le eccezioni previste dalle disposizioni in vigore;

3) certificato su carta da bollo da L. 8 del sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti politici.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato, agli effetti del presente decreto, gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta;

4) certificato generale del casellario giudiziario su carta da bollo da L. 24;

5) certificato di buona condotta morale e civile da rilasciarsi in carta da bollo da L. 8 dal sindaco dell'ultimo comune di residenza;

6) certificato medico da rilasciarsi su carta da bollo da L. 8 dall'ufficiale sanitario del luogo di residenza dell'interessato, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica ed immune da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio e che ha statura non inferiore a m. 1,64.

Tuttavia i candidati che hanno riportato l'idoneità non potranno conseguire la nomina se la loro incondizionata idoneità fisica ai servizi di pubblica sicurezza non venga riconosciuta da una commissione di tre medici in servizio nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza;

7) copia su carta da bollo da L. 16 dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o foglio di congedo illimitato o certificato su carta da bollo da L. 8 di esito di leva, debitamente vidimato, o di iscrizione nelle liste di leva, con la legalizzazione prescritta.

I candidati ex combattenti presenteranno, oltre alla detta copia dello stato di servizio, o del foglio matricolare, annotata delle benemerenze di guerra, anche la prescritta dichiarazione integrativa dei servizi resi in zona di operazione.

Gli invalidi di guerra dovranno presentare, inoltre, il certificato modello 69, rilasciato dal Ministero delle finanze (Direzione generale delle pensioni di guerra) ovvero una dichiarazione rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale degli invalidi di guerra in cui siano anche indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la loro qualità di invalido, ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani di guerra ed i figli degli invalidi di guerra dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato rilasciato dalla competente autorità;

8) i partigiani dovranno produrre il documento comprovante il possesso di tale qualifica, rilasciato ai sensi del decreto legislativo Luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518.

Qualora il documento non sia stato ancora rilasciato dalla commissione prevista dal citato decreto legislativo Luogotenenziale, gli aspiranti allegheranno tutti gli atti idonei a comprovare le cennate qualifiche;

9) stato di famiglia su carta da bollo da L. 8 da rilasciarsi dal sindaco del comune dove il candidato ha il suo domicilio. Questo documento dovrà essere prodotto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole;

10) diploma di cui al precedente art. 2 o copia autentica del diploma stesso debitamente legalizzato e certificato rilasciato dalla competente università attestante la votazione conseguita nelle singole materie;

11) lo speciale questionario predisposto dall'Alto Commissariato per l'epurazione debitamente riempito. Detto questionario potrà essere ritirato presso l'Alto Commissariato stesso o presso le singole prefetture del Regno;

12) dichiarazione dell'interessato dalla quale risulti che egli non è iscritto ad alcun partito politico o in contrario che s'impegna all'atto della nomina di dimettersi dal partito cui è iscritto;

13) tutti gli altri documenti che in aggiunta ai precedenti potranno costituire titolo valutabile per la formazione della graduatoria di merito dei candidati ammessi al concorso.

Art. 5.

I documenti di cui ai numeri 1, 3, 4, 5 e 6 del precedente articolo debbono essere di data non anteriore a mesi tre da quella del presente decreto e quelli di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 9 dello stesso articolo debbono essere debitamente legalizzati. La legalizzazione della firma da parte delle autorità giudiziarie competenti o del prefetto, non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dal comune di Roma.

I concorrenti che appartengono ad Amministrazioni statali, come impiegati civili di ruolo potranno limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 5, 6, 7, 8, 9 e 11 del precedente articolo insieme a copia in carta da bollo da L. 16 del loro stato di servizio civile rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici.

I concorrenti non impiegati di ruolo che si trovano sotto le armi sono dispensati dalla produzione dei documenti di cui ai numeri 3, 6 e 7 del precedente articolo quando vi suppliscano con certificato in carta da bollo da L. 8 del Comando del corpo al quale appartengono, comprovante la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano e la loro statura, fermo restando l'obbligo di esibire i documenti comprovanti la qualifica di combattenti, di invalidi e di orfani di guerra. I concorrenti che non potessero esibire i documenti richiesti per la distruzione a causa di eventi bellici degli archivi comunali potranno supplirli con atti notori corredati dalla dichiarazione dell'avvenuta distruzione dei servizi, da rilasciarsi dal sindaco competente.

Art. 6.

I requisiti per l'ammissione al concorso devono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, salvo quanto è disposto dall'art. 4 per il requisito dell'età.

Art. 7.

Tutti i documenti di cui all'art. 4 dovranno essere effettivamente allegati alla domanda. Non si ammettono riferimenti a presentazioni fatte ad altre amministrazioni ad eccezione del titolo di studio originale nè si terrà conto delle domande che saranno presentate alla prefettura dopo il termine di cui all'art. 3 e di quelle insufficientemente documentate.

Il Ministro potrà negare l'ammissione al concorso con decreto non motivato.

Art. 8.

La graduatoria dei vincitori sarà compilata in base a criteri obiettivi di valutazione di merito dei titoli presentati dai candidati da fissarsi prima dell'inizio dell'esame dei titoli stessi, dalla Commissione giudicatrice del concorso.

Detta Commissione sarà composta da un consigliere di Stato, che la presiede, da un consigliere della Corte dei conti, da un sostituto procuratore generale presso la Corte di appello di Roma, da un funzionario del Ministero dell'interno avente funzioni di direttore capo divisione e da un ispettore generale di pubblica sicurezza.

Ogni componente della Commissione giudicatrice disporrà, per la valutazione dei titoli in parola, di dieci punti, e pertanto, la votazione riportata da ciascun candidato sarà espressa in cinquantesimi.

Saranno dichiarati idonei i candidati che avranno riportata una votazione non inferiore ai venticinque cinquantesimi.

Per l'esame dei documenti comprovanti il possesso dei requisiti di partigiano nella ipotesi prevista dal capoverso del numero 8 del precedente art. 4, sono aggregati alla Commissione giudicatrice del concorso senza diritto a votazione, due membri designati dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

Art. 9.

La graduatoria dei vincitori del concorso, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'interno, sarà fissata secondo l'ordine dei punti riportati da ciascun candidato.

In casi di parità di merito saranno osservate le disposizioni del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni in materia.

Tuttavia fino alla concorrenza della metà dei posti, questi debbono essere riservati ai combattenti, ai reduci, ai partigiani e a tutti coloro che ne hanno titolo ai sensi delle vigenti disposizioni.

Art. 10.

I vincitori del concorso saranno nominati, fino alla concorrenza dei posti per i quali fu bandito il concorso stesso, volontari vice commissari aggiunti di pubblica sicurezza.

Durante il periodo di volontariato di durata non inferiore a sei mesi, sarà loro corrisposto un assegno lordo mensile di L. 4375 oltre agli altri assegni previsti dalle disposizioni vigenti per il personale di ruolo.

Trascorso il periodo suddetto, e sempre che essi abbiano ottenuto il giudizio favorevole del Consiglio d'amministrazione del personale di pubblica sicurezza, i volontari predetti saranno nominati vice commissari aggiunti con gli assegni inerenti a tale grado.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 22 dicembre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — ROMITA — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 gennaio 1946
Atti del Governo, registro n. 8, foglio n. 68. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 gennaio 1946.

Sostituzione del commissario per la temporanea gestione della Società editrice del quotidiano « L'Arena » di Verona.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 6 settembre 1944, n. 207, relativo alla nomina di commissari straordinari per la gestione di imprese giornalistiche che durante la guerra svolsero attività in favore del fascismo;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 42, relativo alla soppressione dell'Ente stampa;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 15 giugno 1945 e 7 dicembre 1945, con i quali l'avv. Emanuele Bassani veniva nominato commissario per la temporanea gestione della Società editrice del quotidiano « L'Arena » di Verona, già di proprietà dell'Ente stampa;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla sostituzione del predetto commissario;

Decreta:

Art. 1.

In sostituzione dell'avv. Emanuele Bassani, nominato commissario per la temporanea gestione, esclusa quella editoriale, della Società editrice del quotidiano « L'Arena » di Verona, con decreti presidenziali del 15 giugno 1945 e del 7 dicembre 1945, è nominato commissario della Società medesima il dott. Raimondo Tulli.

Art. 2.

Il dott. Raimondo Tulli eserciterà la predetta gestione per un periodo non superiore a sei mesi dalla data del presente decreto.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e depositato in copia presso la cancelleria del Tribunale di Verona.

Roma, addì 22 gennaio 1946

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
ARPESANI

(238)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 gennaio 1946.

Nomina del presidente dell'Ente autonomo « Fiera campionaria internazionale di Milano ».

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il R. decreto 1° luglio 1922, n. 919, che istituisce l'Ente autonomo « Fiera campionaria internazionale di Milano »;

Visto il R. decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito in legge con la legge 5 luglio 1934, n. 1807, sulla disciplina delle mostre, fiere ed esposizioni;

Visto il R. decreto 11 marzo 1940, n. 208, che approva lo statuto dell'Ente;

Ritenuto che, cessato l'incarico di commissario straordinario dell'Ente affidato in via temporanea dal Governo Militare Alleato al prof. Tommaso Zerbi, è necessario ripristinare i normali organi di amministrazione dell'Ente stesso;

Decreta:

L'on. avv. Luigi Gasparotto è nominato presidente dell'Ente autonomo « Fiera campionaria internazionale di Milano ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 23 gennaio 1946

DE GASPERI

(239)

DECRETO MINISTERIALE 15 ottobre 1945.

Cessazione dalla carica del commissario straordinario del Consorzio per la tutela della pesca nella Toscana e nomina del presidente del Consorzio stesso.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 55 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con R. decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, nel testo modificato dal R. decreto-legge 11 aprile 1938, n. 1183;

Visto il decreto del Prefetto di Firenze, in data 9 febbraio 1945, col quale si nominava il conte dott. Gino Passerini commissario straordinario del Consorzio per la tutela della pesca nella Toscana, con sede in Firenze;

Ritenuta l'opportunità di porre termine alla gestione commissariale e di procedere alla nomina del presidente del Consorzio predetto;

Vista la lettera 17 settembre 1945, n. 27889, con la quale il Prefetto di Firenze comunica che nulla osta a tale nomina in persona dell'attuale commissario straordinario;

Decreta:

Art. 1.

Il conte dott. Gino Passerini cessa, a decorrere dalla data del presente decreto, dalla carica di commissario straordinario del Consorzio per la tutela della pesca nella Toscana.

Art. 2.

Da tale data il conte dott. Gino Passerini è nominato presidente del Consorzio predetto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 ottobre 1945

Il Ministro: GULLO

(229)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notaio

Con decreto Ministeriale del 28 gennaio 1946, Fabricio Giovanni, notaio residente nel comune di San Donà di Piave, distretto notarile di Venezia, è traslocato nel comune di Valvasone, distretto notarile di Udine.

(248)

Assegnazioni temporanee di notai in esercizio

Con decreti Ministeriali del 28 gennaio 1946:

Il dott. Brunelli Silvio, notaio in esercizio, titolare di un posto nella sede di Zara, è autorizzato ad esercitare temporaneamente in soprannumero il suo ufficio nel comune di Bassano del Grappa, nel distretto notarile di Vicenza.

Il dott. Maucci Massimiliano, notaio in esercizio, titolare della sede di Aidussina, nel distretto notarile di Gorizia, è autorizzato ad esercitare temporaneamente il suo ufficio nel comune di Montalcino, nel distretto notarile di Siena.

Il dott. Sansa Ferruccio, notaio in esercizio, titolare della sede di Parenzo d'Istria, nel distretto notarile di Pola, è autorizzato ad esercitare temporaneamente il suo ufficio nel comune di Agordo, nel distretto notarile di Belluno.

Il dott. Svircich Simone, notaio in esercizio, titolare di un posto nella sede notarile di Zara, è autorizzato ad esercitare temporaneamente il suo ufficio nel comune di Ardenno, nel distretto notarile di Sondrio.

(249)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Riassunto del provvedimento prezzi n. 37 del 24 gennaio 1946 riguardante i prezzi dell'anidride arseniosa, lastre di vetro, sapone, rottami di ferro e di acciaio, rottami di ghisa e rottami non ferrosi.

In conformità delle decisioni adottate dal Comitato interministeriale dei prezzi, il Ministero dell'industria e commercio con provvedimento prezzi n. 37 del 24 gennaio c. a. ha stabilito quanto appresso:

1. — PREZZO DELL'ANIDRIDE ARSENIOSA

Il prezzo di vendita dell'anidride arseniosa prodotta dallo stabilimento di Apuania viene fissato in L. 62 al kg. per merce nuda franco stabilimento.

2. — PREZZO DELLE LASTRE DI VETRO

Il prezzo delle lastre di vetro semplice prodotto dallo stabilimento di Livorno dalla ditta Balzaretti e Modigliani viene fissato in L. 290 al mq. per merce resa franco stabilimento di produzione escluso imballaggio.

Il prezzo di vendita delle lastre di vetro semplice prodotte dalla ditta Vitrum di Empoli viene fissato in L. 350 al mq. per merce resa franco stabilimento di produzione escluso imballaggio.

3. — PREZZO DEL SAPONE

Per le Provincie comprese nell'Italia centro-meridionale si stabilisce quanto appresso:

a) a modifica delle disposizioni contenute nella circolare prezzi n. 14 del 18 aprile s. a., il prezzo del sapone da bucato tipo unico con contenuto di 43/47% di acidi grassi, come stabilito nel decreto Ministeriale 14 agosto 1945, viene fissato in L. 70 al kg., compreso imballaggio anche per la produzione già effettuata per le vendite dal produttore franco stabilimento su mezzo di trasporto;

b) il prezzo del sapone da bucato di cui sopra è stato calcolato prendendo per base il costo medio di L. 8670 al q.le per 100 chili di acidi grassi e L. 35,75 al kg. per la soda caustica resi franco stabilimento dei saponieri.

Il Consorzio nazionale industriali della saponeria e della stearineria continuerà a tenere l'apposita Cassa di conguaglio fra gli industriali saponieri per il costo delle materie prime e dei trasporti secondo norme che saranno stabilite da questo Ministero;

c) per il sapone già prodotto al 60/62% di acidi grassi e denunciato all'Ufficio distribuzione continua a valere il prezzo precedentemente stabilito di L. 52 al kg. con la circolare prezzi n. 14;

d) per le materie grasse già assegnate (ritirate e non) al prezzo di L. 4196 al q.le e non impiegate nella produzione del sapone ceduto a L. 52 al kg., gli assegnatari saponieri debbono versare al Consorzio nazionale industriali produttori di olio dalle sanse, la differenza fra il prezzo di L. 6585 al q.le stabilito per le materie grasse per saponeria con circolare prezzi n. 26 del 17 settembre dello scorso anno e quello precedentemente stabilito per le stesse materie grasse in L. 4196 al q.le.

Per la corrispondente quantità di soda caustica, i saponieri verseranno alla S.A.I.S. la differenza tra il prezzo di L. 13,30 e quello di L. 35,75 al kg.

4. — PREZZO DEI ROTTAMI DI FERRO E DI ACCIAIO

Per le Provincie comprese nell'Italia centro-meridionale si stabilisce quanto appresso:

a) a modifica della circolare prezzi n. 18 del 16 giugno dello scorso anno, i prezzi dei rottami di ferro e di acciaio vengono fissati come appresso per merce resa franco ferriera:

rottami pesanti di buona qualità da mm. 8 e più di spessore, pronti per il forno	L. 385 al q.le	
rottami pesanti da mm. 4 e più di spessore, pronti per il forno	» 367 »	»
rottami leggeri nuovi ed usati, pronti per il forno	» 338 »	»
tornitura nuova pulita	» 338 »	»

b) restano immutate le altre disposizioni contenute nella circolare sopra richiamata.

5. — ROTTAMI DI GHISA

Per le Provincie comprese nell'Italia centro-meridionale si stabilisce quanto appresso:

i prezzi dei rottami di ghisa nazionali pronti al forno (peso massimo kg. 50) per merce resa franco vagone partenza sono fissati come appresso:

rottame di ghisa meccanica (proveniente da demolizione di grossi macchinari e lingottiere)	L. 1000 al q.le	
rottame di ghisa meccanica (meccanica varia compresi monoblocchi)	» 950 »	»
scheggiame di proiettili di ghisa grigia	» 880 »	»
rottami di ghisa comune di 1ª categoria (colonne, tubi, piastre, ecc.)	» 850 »	»
rottami di ghisa comune di 2ª categoria (di varia provenienza)	» 800 »	»
rottami di ghisa bruciata, bianca, ecc.	» 500 »	»

6. — ROTTAMI NON FERROSI

Per le Provincie comprese nell'Italia centro-meridionale si stabilisce quanto appresso:

A modifica delle disposizioni contenute nella circolare prezzi n. 22 del 20 agosto dello scorso anno, i prezzi dei rottami non ferrosi per la vendita dai commercianti agli industriali utilizzatori franco stazione partenza vengono fissati come appresso:

Rame:		
Rottame massiccio di 1ª scelta elettrolitico .	L. 70 al kg.	
Rottame massiccio non elettrolitico . .	» 65 »	»
Leggero non stagnato	» 60 »	»
Leggero stagnato	» 55 »	»
Ottone:		
Ritagli di lastre, tubi e bossoli da cannone	» 33 »	»
Rottami massicci non stagnati e bossoli minuti	» 30 »	»
Rottami massicci stagnati, rottami leggeri, campagnoli, ecc.	» 25 »	»
Tornitura	» 23 »	»
Bronzo:		
Meccanico scelto	» 50 »	»
Meccanico comune	» 45 »	»
Tornitura di bronzo pulita	» 35 »	»
Alluminio puro:		
Ritagli lastre	» 90 »	»
Rottami vasellame smanicato	» 80 »	»

Leghe di alluminio:

Il prezzo potrà essere fissato liberamente fra venditori e compratori.

(246)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di mezzi fogli di compartimenti semestrali

(2ª *pubblicazione*) Elenco n. 25.

E' stata chiesta la rinnovazione per esaurimento delle quietanze di ricevute dei seguenti certificati:

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Cons. 3,50 % (1906)	477603	Canonicati 1° e 3° del Rosario nella Cattedrale di Gallese (Roma)	3,50
Id.	296294	Beneficio Corale Pepe nella Cattedrale di Civita Castellana (Roma)	112 —
Id.	227469	Canonicato, 5° di I erezione della Cattedrale di Gallese (Roma)	10,50
Id.	611925	Bertolini Camilla di Stefano	1.169 —
Id.	430398	Cavalia Anna Maria fu Giuseppe, dom. a Santena (Torino)	350 —
Id.	384534	Lovvy Laura di Gottlieb, dom. a Torino	1.673 —
Id.	49803	Palumbo Melchiorre fu Antonio, dom. a Napoli	3,50
Id.	324376	Congregazione di carità di Novi di Modena rappresentata dal suo presidente pro-tempore	73,50
Id.	463304	Valerio Giovanna fu Carmine, moglie di Diniro Carmine, dom. in Furrazzano (Campobasso)	52,50

Essendo detti certificati mancanti del secondo mezzo foglio dei compartimenti semestrali, già usati per la riscossione degli interessi, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorsi quattro mesi dalla data della terza pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, si procederà, ai termini dell'art. 169 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, e dell'art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, alla richiesta operazione.

(2086) Roma, addì 12 novembre 1945 *Il direttore generale*: CONTI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3ª *pubblicazione*).

Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendite nominative

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con Regio decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 75 del regolamento generale, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, e art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi:

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Rend. 5 %	107318	Carpi Pancari Rosina di Filippo, moglie di Terranova Terlato Giovanni di Giovambattista, dom. a Vittoria (Siracusa), vincolata	8000 —
Id.	109394	Leoni Ambretta fu Vito, minore sotto la patria potestà della madre Volterra Gilda fu Gustavo, ved. Leoni, dom. a Firenze	170 —
Id.	167507	Maragliano Rosa di Antonino, moglie di Grillo Angelo, dom. a Licata (Agrigento), vincolata	5000 —
Id.	13947	Urso Angelina fu Giuseppe, nubile, interdetta sotto la tutela di Navarra Carlo, dom. in Licata (Girgenti)	10.000 —
Id.	31628	Urso Angela fu Giuseppe, ecc. come sopra	5000 —
Cons. 3,50 % (1906)	853818	Ferrara Elisa fu Gaetano, minore sotto la patria potestà della madre Oddone Maria, dom. a Napoli	140 —
Id.	313337	Conforti Evelina di Alessandro, nubile, dom. in Firenze, vincolata	350 —
Pr. Red. 3,50 %	256834	Asilo infantile di Mazara del Vallo (Trapani)	70 —
Id.	461618	Rauso Angela di Gaetano, moglie di Falcone Raffaele, dom. a Littoria, vincolata	458,50
Id.	229926	De Benedictis Carmela di Antonio, moglie di Chironna Giuseppe, dom. ad Altamura (Taranto)	269,50
Id.	402959	Panetta Giulia di Giovanni, moglie di Crescenzo Eugenio, dom. a Napoli	1120 —
Id.	236925	Cassa comunale di credito agrario di Vallelunga (Caltanissetta)	175 —
Id.	154921	Palermo Patera Eleonora fu Benedetto, moglie di Rosario Granozzi, dom. a Partanna (Trapani), vincolata	1816,50
Rend. 5 %	114265	Martini Benedetta di Angelantonio, dom. a Frosinone, vincolata	2500 —
Id.	138279 Per la proprietà e usufrutto	Luciani Antonio di Francesco, dom. a Messina, con usufrutto a favore di Arena Laura fu Guglielmo, ved. Luciani	1250 —
Id.	138280 Come sopra	Guglielmo Leone fu Ruggero, dom. a Roma, con usufrutto come sopra	1250 —
Id.	167696	Fondazione Unione Militare per il 12° Corpo di armata sede in Palermo	5250 —
Id.	194443	Ferrone Mario fu Umberto, minore sotto la patria potestà della madre Ricciardi Maria fu Francesco, ved. Ferrone, dom. a Capua (Napoli)	600 —

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Rend. 5 %	6963	Cassa scolastica del Regio liceo « Torquato Tasso » di Salerno	430 —
Id.	6964	Come sopra	25 —
Id.	6969	Come sopra	1300 —
Id.	6976	Come sopra	300 —
Id.	6977	Come sopra	670 —
Id.	6978	Come sopra	75 —
Id.	6980	Come sopra	50 —
Id.	6971	Cassa scolastica del Regio liceo « Tasso » di Salerno	700 —
Id.	122828	Cassa scolastica del Regio liceo « T. Tasso » di Salerno	250 —
Id.	141227	Pallecchi Liliana fu Quirino, minore sotto la patria potestà della madre Belenchia Stella, ved. Pallecchi, dom. a Roma	190 —

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che quattro mesi dopo la terza delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

Roma, addì 13 settembre 1945

Il direttore generale: CONTI

(1554)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di buoni del Tesoro

(3ª *pubblicazione*) Avviso n. 6

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700, e dell'art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che è stato denunciato lo smarrimento dei buoni del Tesoro novennali 5 % 1950-II, serie 22, n. 430, di L. 10.000; serie 24, n. 41, di L. 20.500, e del buono del Tesoro novennale 4 % 1951-II, serie *A* 10, n. 11, di L. 40.000, intestati a Falica Maria fu Filippo, moglie di Fiore Giuseppe, col vincolo dotale e col pagamento degli interessi in Palermo.

Si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorsi quattro mesi dalla data della terza pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e dall'affissione del medesimo nei locali aperti al pubblico della Tesoreria di Palermo, senza che siano presentate opposizioni, ai sensi delle citate disposizioni, si provvederà all'emissione dei nuovi buoni al nome della titolare.

Roma, addì 8 settembre 1945

Il direttore generale: CONTI

(1591)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 29 gennaio 1946 - N. 24

Argentina	25 —	Nuova Zelanda	322,60
Australia	322,60	Olanda	37,7415
Belgio	2,2845	Portogallo	4,057
Brasile	5,15	Spagna	9,13
Canadà	90,909	S. U. America	100 —
Danimarca	20,87683	Svezia	23,845
Egitto	413,50	Svizzera	23,31
Francia	0,8396	Turchia	77,52
Gran Bretagna	403,25	Unione Sud Afr.	400,70
India (Bombay)	30,20		

Rendita 3,50 % 1906	101,50
Id. 3,50 % 1902	92,40
Id. 3 % lordo	88,20
Id. 5 % 1935	98,275
Redimibile 3,50 % 1934	87,075
Id. 5 % 1936	98,05
Obbligazioni Venezie 3,50 %	97,30
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	99,925
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	99,95
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	99,975
Id. 5 % (15 settembre 1950)	99,95
Id. 5 % (15 aprile 1951)	99,95
Id. 4 % (15 settembre 1951)	93,425
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	99,95
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	99,975

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.